

**PROTOCOLLO DI INTESA SULLA MEDIAZIONE NELLE
CONTROVERSIE IN MATERIA BANCARIA E I RAPPORTI CON LE
PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO**

TRA

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, codice fiscale e P.IVA 1279680480, con sede legale in Firenze, Via delle Pandette 32, rappresentata dal Prof. Andrea Simoncini, in qualità di Direttore del Dipartimento

E

TRIBUNALE DI PRATO, codice fiscale 84009670484, con sede legale in Prato, Piazzale Falcone e Borsellino, 8, rappresentato dal dr. FRANCESCO GRATTERI, in qualità di Presidente;

E

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (ODCEC) DI PRATO, codice fiscale e P.IVA 92075580487, con sede legale in Prato, VIA Pugliesi, 26, rappresentato dal dr. FILIPPO RAVONE, in qualità di Presidente;

E

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO, codice fiscale e P.IVA 84032320487, con sede legale in Prato, Piazzale Falcone e Borsellino, 8, rappresentato dall'avv. MARCO BARONE, in qualità di Presidente;

E

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO, codice fiscale e P.IVA 02427650979, con sede legale in Prato, Via del Romito, 71, rappresentato dalla dr.ssa DALILA MAZZI, in qualità di Presidente;

E

PALAZZO DELLE PROFESSIONI SRL, codice fiscale e P.IVA 02132130978, con sede legale in Prato, VIA Pugliesi, 26, rappresentato dal p.i. MARCO DOMINICI, in qualità di Presidente;

Premesso che:

- l'art. 5 *quinquies*, comma 4, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 prevede che: *“Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire*

il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.”;

- il Tribunale di Prato, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze e gli Ordini professionali dei Dottori commercialisti, degli esperti contabili e degli Avvocati, il Palazzo delle Professioni e la Camera di Commercio Pistoia-Prato, anche a seguito di apposite riunioni, hanno verificato la possibilità di un protocollo sui rapporti tra mediazione in materia di controversie bancarie e di procedure di sovraindebitamento;

Considerato che:

- la cultura della mediazione è comune agli organismi di mediazione disciplinati nell'art. 16 d.lgs. n. 28/2010 e agli organismi di composizione della crisi disciplinati nell'art. 2 lett. t) CCII;
- gli organismi di mediazione e gli OCC sono composti, in gran parte dei casi, da professionisti che presentano una formazione giuridica e aziendalistica che comprende conoscenze ed esperienze sia in materia di controversie bancarie che in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- nel circondario del Tribunale di Prato l'Avvocatura e i Commercialisti hanno creato un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, operativo da alcuni anni;
- presso la Camera di Commercio sono operativi un Organismo di Mediazione e un OCC, iscritti rispettivamente al n. 38 e al n. 148 dei relativi Registri tenuti dal Ministero della Giustizia;
- è opportuno avvalersi sia dell'esperienza trasversale e delle competenze (giuridiche, contabili e aziendalistiche) che operano negli Organismi di mediazione e negli OCC e della cultura comune della mediazione sviluppata in seno a tali organismi per cercare di risolvere le situazioni di conflitto tra debitori e creditori sin dal momento in cui si palesano davanti al giudice civile nell'ambito delle controversie in materia bancaria;
- è opportuno avvalersi della mediazione obbligatoria (*ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010*) per poter anticipare e verificare – nella fase iniziale del contenzioso – possibili soluzioni che possano contemperare l'interesse del creditore a una rapida soddisfazione delle proprie pretese (seppur ridefinite nel *quantum* e nel *quomodo* dei pagamenti) e quello del debitore a superare situazioni di sovraindebitamento;
- la concentrazione nella fase della mediazione delle questioni inerenti alla definizione del credito e alle modalità di soddisfazione consentirebbe, infatti, di evitare due processi (i.e. quello di cognizione in cui è attivata la procedura di mediazione e quello esecutivo successivamente attivato), risparmiando costi legali, spese di procedura e incremento degli interessi;

Considerato anche che

- gli obiettivi appena indicati presuppongono la presenza, quali mediatori, di figure che presentino conoscenze, competenze ed esperienze formative e professionali sia in materia di contenzioso in materia bancaria che di procedure di sovraindebitamento e forme di aggregazione di tali figure di esperti, avallando, sotto tale profilo, forme di collaborazione che sono emerse già negli organismi pratesi di cui fanno parte esponenti di diversi ordini professionali (come il Palazzo delle Professioni, sede di un organismo di mediazione, e l'OCC costituito dagli Avvocati e dai Commercialisti pratesi);
- è opportuno che nell'ambito del contenzioso in materia bancaria vengano formate figure di esperti con tale conoscenza composita e che venga altresì predisposto un osservatorio (o un tavolo) per l'elaborazione delle tecniche di mediazione, anche attraverso un'analisi dei singoli casi pratici (nei limiti del dovere di riservatezza imposto ai mediatori), in modo da elaborare un manuale di *best practices*, nella prospettiva di poter progressivamente affinare le tecniche di mediazione e di poterle esportare anche nell'ambito della composizione delle cd. imprese maggiori;
- la presenza di esperti in materia di mediazione e di procedure di sovraindebitamento potrebbe portare a una composizione della lite in materia bancaria e alla ristrutturazione di eventuali posizioni debitorie anche all'infuori delle procedure di sovraindebitamento, come dimostrano ad es. alcune prassi emerse nelle esecuzioni immobiliari, come quella del cd. saldo e stralcio o altri strumenti di composizione negoziale;
- la possibilità di estendere il raggio della mediazione (anche) alla ristrutturazione del debito può portare (soprattutto in situazioni di sovraindebitamento legate all'acquisto dell'abitazione principale da parte del debitore persona fisica riconducibile alla figura del consumatore) a definire piani di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento, consentendo a ciascuna delle parti in conflitto di valutare i benefici e i costi risparmiati rispetto alla prosecuzione di un contenzioso defaticante;
- l'assenza di soluzioni pratiche alternative alla liquidazione del patrimonio potrebbe consentire al debitore di valutare l'accesso immediato alla liquidazione controllata, potendo fruire – in presenza dei requisiti di legge – dell'esdebitazione (ex art. 282 CCII), non altrimenti conseguibile, in caso di esecuzione individuale, in assenza di rinegoziazione del debito con il consenso dei creditori procedenti;
- il presente protocollo può servire a sviluppare una cultura della mediazione in merito alla crisi di impresa e a tutti i soggetti coinvolti nelle situazioni di sovraindebitamento indicate nell'art. 2 lett. c) CCII;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Oggetto del presente protocollo di intesa sono le attività di ricerca e formazione sulla mediazione delle controversie in materia bancaria e i rapporti con le procedure di sovraindebitamento.
2. Le Parti si impegnano, mediante la sottoscrizione del presente protocollo, ad attuare i seguenti punti:
 - a) i giudici addetti al contenzioso in materia bancaria predisporranno un modello di ordinanza di invio delle parti in mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, fornendo contenuti informativi anche sulle procedure di sovraindebitamento;
 - b) nell'ipotesi di controversie relative ai rapporti di fideiussione (non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 secondo la giurisprudenza di legittimità) i giudici addetti al contenzioso bancario, sentite le parti e verificata la situazione complessiva, valuteranno se disporre la mediazione ex art. 5 *quater* d.lgs. n. 28/2010;
 - c) si impegnano a partecipare alla formazione comune (allargata anche a esponenti del mondo bancario), in modo da creare figure professionali che abbiano competenze sia in materia di mediazione che di procedure di sovraindebitamento;
 - d) si impegnano a istituire un osservatorio permanente che si riunirà almeno con cadenza trimestrale (al quale prenderanno parte i magistrati designati dal Presidente del Tribunale di Prato, gli esponenti del mondo accademico designati dal Dipartimento di Scienze giuridiche di eccellenza dell'Università degli Studi di Firenze, i rappresentanti indicati dagli ordini professionali dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e dell'Avvocatura, oltre ai rappresentanti individuati dall'Organismo di Mediazione e dall'OCC attivi presso la Camera di Commercio Pistoia-Prato) al fine di:
 - i) programmare iniziative di formazione comune;
 - ii) verificare lo stato di attuazione del presente protocollo (almeno con cadenza trimestrale);
 - iii) verificare la possibile elaborazione di *best practices* o di tecniche di mediazione e di manuali e/o di protocolli (anche con eventuali pubblicazioni da concordare tra le parti del presente protocollo), al

fine di favorire l'implementazione sempre più stretta tra la cultura della mediazione e quella di composizione delle crisi da sovraindebitamento e, in prospettiva, l'affermarsi della cultura della mediazione anche nella gestione della crisi d'impresa;

- iv) verificare eventuali questioni pratiche e/o problemi emersi nell'attuazione del presente protocollo ed eventuali modifiche e/o aggiunte;
- v) su volontà concorde di tutte le parti del presente protocollo potranno prendere parte all'osservatorio anche esperti nelle materie della mediazione, del contenzioso bancario e delle procedure di sovraindebitamento (magistrati, professori, avvocati e commercialisti) che accettino di farne parte a titolo gratuito;

Art. 3 – Risorse finanziarie

1. I contenuti oggetto del presente Protocollo di intesa non determinano alcun onere finanziario a carico delle Parti, singolarmente o reciprocamente.

Art. 4 - Trattamento dati personali

1. Qualora le attività inerenti al presente protocollo comportino il trattamento di dati personali, le Parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.
2. A tal fine le Parti si impegnano a che:
 - a. i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente protocollo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
 - b. i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art. 2;
 - c. ciascuna Parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra Parte; - ciascuna Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente protocollo;
 - d. gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle Parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5 – Durata

1. Il presente Protocollo ha efficacia dal momento della stipula per 12 mesi e può essere modificato e/o integrato e/o prorogato, con atto scritto e scambio dei consensi tra le Parti anche a mezzo posta elettronica certificata

Art. 6 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente protocollo, le Parti rinviando alla normativa vigente in materia.
2. L'imposta di bollo relativa al presente accordo è assolta dal Tribunale di Prato in maniera virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.
3. L'atto sarà registrato in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente. Per ogni eventuale controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Firenze, previo tentativo di composizione bonaria.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Tribunale di Prato

**GRATTERI
FRANCESCO
CONCETTO**

Firmato digitalmente da
GRATTERI FRANCESCO
CONCETTO
Data: 2023.10.26
13:54:46 +02'00'

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Università degli Studi di Firenze



ANDREA SIMONCINI
17.10.2023 12:53:35
GMT+00:00

l'Ordine degli Avvocati di Prato



l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Prato

Firmato digitalmente da: Filippo Ravone
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC PRATO/92075580487
Data: 20/10/2023 12:43:33

La Camera di Commercio di Pistoia-Prato



Firmato digitalmente da
MAZZI DALLA
PRESIDENTE
Firmato il 12/10/2023 13:47
Seriale Certificato: 2774708
Valido dal 27/09/2023 al 27/09/2026
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

Il Palazzo delle Professioni

Firmato digitalmente da: MARCO DOMINICI
Ruolo: PRESIDENTE
Organizzazione: ORDINE PERITI INDUSTRI.
PRATO
Data: 24/10/2023 18:54:29